

IL RILANCIO DEL SISTEMA INDUSTRIALE CAMPANO

scritto da Angelica Agresta | Luglio 15, 2020



Lunedì prossimo 20 luglio alle ore 15.30 nella sede della CCIAA di Napoli avrà luogo l'incontro sul tema " Il Rilancio del Sistema Industriale campano. La proposta di legge per l'introduzione di un meccanismo di incentivazione fiscale per la localizzazione di gruppi esteri nelle aree ZES delle regioni del Sud Italia".

Si allega il programma dei lavori.

[Locandina Il Rilancio del Sistema Industriale Campano 20.7.2020](#)

Per motivi organizzativi, si chiede di comunicare la partecipazione all'indirizzo presidenza@confindustria.sa.it

ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE "COVID-19": DICHIARAZIONE DEL PERIODO FRUITO -MESSAGGIO INPS N.2806/2020

scritto da Francesco Cotini | Luglio 15, 2020



Vi informiamo che l'INPS con il messaggio n.2806 del 14 luglio scorso, riportato in allegato, fornisce istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l'assegno ordinario a

carico dei Fondi, l'invio dell'autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito".

Con il messaggio, l'Istituto fornisce anche un file di calcolo excel e le relative regole per la compilazione.

Un'importante novità è rappresentata dal fatto che nel nuovo prospetto devono essere indicate le giornate non fruito, a differenza di quanto invece previsto nel prospetto riferito al recupero della CIGO dove vanno indicate le giornate fruito nel periodo autorizzato.

Una volta compilato il file, questo dovrà essere salvato in formato pdf e allegato alla domanda relativa al trattamento a carico del Fondo.

In caso di mancata trasmissione del suddetto file, l'Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto dalla circolare n.58/2009 per la cassa integrazione ordinaria, è esteso anche all'assegno ordinario.

All.ti

[Messaggio numero 2806 del 14-07-2020](#) [Messaggio numero 2806 del 14-07-2020_Allegato n 1 \(1\)](#) [Messaggio numero 2806 del 14-07-2020_Allegato n 2](#)

EMERGENZA

COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da Marcella Villano | Luglio 15, 2020



L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi

finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici

55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante

56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e**

pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La comunicazione relativa alla richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

**EMERGENZA
COVID-19/AGEVOLAZIONI:
CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO
AMBIENTI DI LAVORO E**

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020



L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati)**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività**.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna

55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator

79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

96.04.20	Stabilimenti termali
----------	----------------------

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

3. c) **l\'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
4. d) **l\'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l\'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.**

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell\'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d\'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d\'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall\'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l\'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l\'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l\'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne

attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020



L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni

e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.**

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
--------------	-------------

55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione

56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica

79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli

- strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
 4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute

fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020



L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

**Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro**

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto

55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere

90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario,**

nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute** per:

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.** Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020.**

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni](#)

[DLRilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI: CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020



L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro) e 125 (credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione) del DL Rilancio, ai fini della

predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per

le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi

56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei

91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi**

atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini

delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al

link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione ambienti sanificazione istr 09072020](#)

[comunicazione ambienti sanificazione mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

**EMERGENZA
COVID-19/AGEVOLAZIONI:
CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO
AMBIENTI DI LAVORO E
SANIFICAZIONE E ACQUISTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.
INVIO COMUNICAZIONI DAL 20
LUGLIO 2020**

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020



L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati)**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività**.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e

tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di

lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

5. e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel

caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020.**

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

[elenco allegato al provvedimento codici ATECO](#)

EMERGENZA COVID-19/AGEVOLAZIONI:

CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. INVIO COMUNICAZIONI DAL 20 LUGLIO 2020

scritto da confindustria salerno | Luglio 15, 2020



L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 20/E, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi per fruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 120 (**credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro**) e 125 (**credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**) del DL Rilancio, ai fini della predisposizione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Articolo 120 credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo 120 prevede un credito d'imposta a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 del decreto e sotto riportati)**, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, per le **spese necessarie ad effettuare interventi finalizzati alla riapertura in sicurezza delle attività**.

Il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento del fenomeno epidemiologico. In particolare, vengono elencati quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli per lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione e ad esso non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Soggetti ammessi al beneficio, elencati nell'allegato 1 al decreto Rilancio e i relativi codici ATECO.

Codice Ateco	Descrizione
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici

55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione

56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica

79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79. 90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	Attività nel campo della regia
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.04.20	Stabilimenti termali

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute per:**

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli

- strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
 4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per la fruizione di entrambi i crediti d'imposta, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall'Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l'ammontare delle spese ammissibili sostenute

fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l'Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (art. 120) può essere inviata **dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021**. Nel caso sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

La **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione** (art. 125) può essere inviata **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Al link
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti relativi alle misure.

[Circolare 20 Crediti adeguamento Covid e Sanificazioni DL Rilancio](#)

[Prov. artt. 120 e 125 DL Rilancio crediti adeguamento e sanificazione pub](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_istr 09072020](#)

[comunicazione_ambienti_sanificazione_mod](#)

RIGA FOOD 2020 – FILIERA AGOALIMENTARE: VIRTUAL MATCHMAKING EVENT: 7-10 SETTEMBRE 2020

scritto da Monica De Carluccio | Luglio 15, 2020



Unioncamere Campania, nell'ambito delle attività della rete **Enterprise Europe Network** promuove la partecipazione all'evento **virtuale** [Riga Food 2020 – Virtual Matchmaking event](#), un evento di matchmaking focalizzato sul settore agroalimentare – **comparto agroindustria e a tutta la filiera collegata ai macchinari per la produzione e la trasformazione** – che si terrà dal **7 al 9 settembre**.

La piattaforma consentirà alle aziende di accedere ad appuntamenti mirati, per estendere il proprio network con produttori, fornitori, individuare partner tecnologici per innovare la propria attività, creare occasioni di matching e trasferire esperienze.

La partecipazione è gratuita previa **[registrazione online](#)**, inserendo il proprio profilo con i prodotti e il tipo di cooperazione a cui si è interessati. Si prega di indicare come **[LOCAL SUPPORT OFFICE: Unioncamere Campania](#)**